



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA  
DI PRIMO GRADO DI SALERNO

All. 1

Ai seguenti ordini professionali della  
provincia di Salerno:

Avvocati  
Camera dei Tributaristi  
Dottori commercialisti  
Consulenti del lavoro  
Ingegneri  
Architetti  
Geometri  
Periti industriali  
Dottori agronomi e forestali,  
Agrotecnici  
Periti agrari  
Spedizionieri doganali  
Agenzia Entrate  
Agenzia Entrate e Riscossione  
Agenzia Dogane e Monopoli  
Anci Campania

E p.c al dott. SOCCI Angelo Matteo  
Presidente della Corte di Giustizia  
Tributaria di I gr. di Salerno

Tramite PEC

**OGGETTO: riorganizzazione dei servizi della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno.**

Si comunica che a seguito di una riorganizzazione dei servizi forniti dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, l'ufficio di segreteria adatterà la seguente apertura al pubblico:

**9:00 - 12:30 (dal lunedì al venerdì).**

Per una assistenza più efficiente ed efficace, si consiglia l'utilizzo della [prenotazione on-line dell'appuntamento tramite l'apposito Servizio CUP](#), nonché l'indirizzo di posta elettronica istituzionale [corte.tributaria.sa@finanze.it](mailto:corte.tributaria.sa@finanze.it) o certificata [corte.tributaria.sa@finanze.it](mailto:corte.tributaria.sa@finanze.it).

Si fa, altresì, presente che i servizi saranno organizzati come segue:

**SERVIZIO FRONT OFFICE**

Il servizio front office svolge le funzioni di relazioni con il pubblico e risponde alle seguenti esigenze:  
informazioni sullo stato del ricorso

rilascio copie e attestazioni (diverse da quelle previste dall'art. 25-bis del D.lgs. n. 546/1992).

L'istanza dev'essere in carta libera, preferibilmente previa prenotazione on-line dell'appuntamento tramite apposito servizio CUP. Accedendo al *link* Dipartimento della Giustizia Tributaria - Modulistica ([mef.gov.it](http://mef.gov.it)) è possibile scaricare la relativa modulistica.

L'ufficio assolverà entro 5 giorni lavorativi ovvero entro 10 per fascicoli eventualmente già trasferiti nell'archivio storico della Corte di Giustizia Tributaria, dietro il pagamento dei diritti di copia come previsti dal D.M. 27 dicembre 2011.

Si ricorda che le eccezioni all'utilizzo delle modalità telematiche saranno previste, ai sensi dell'art. 79, comma 2-quater, del D.lgs. n. 546/1992, da un apposito decreto recante le norme tecniche per il processo tributario telematico. Fino al momento dell'individuazione di tali casi eccezionali, per il deposito con modalità cartacea delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, dei provvedimenti giurisdizionali e delle relative comunicazioni, è necessaria l'autorizzazione espressa del Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione.

**Si ricorda, infine, che il processo tributario è del tutto telematico e che le parti possono consultare ed estrarre copia degli atti e dei documenti presenti nel fascicolo informatico da remoto, attraverso l'area riservata della piattaforma PTT.**

#### **SERVIZIO SEZIONI**

Tutte le informazioni sono reperibili accedendo al proprio fascicolo telematico e/o tramite il servizio front office. Pertanto, si potrà accedere alle segreterie di sezione **esclusivamente** previa prenotazione on-line tramite l'apposito Servizio CUP e/o tramite appuntamento richiesto, con specifica motivazione, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale: [corte.tributaria.sa@finanze.it](mailto:corte.tributaria.sa@finanze.it).

#### **SERVIZIO CUT**

Il servizio CUT verifica la regolarità del versamento del contributo unificato tributario e in caso di omesso pagamento o di non corrispondenza dell'importo versato al quantum dovuto, provvede a notificare tramite posta elettronica certificata (PEC) al difensore l'invito al pagamento delle somme dovute, assegnando il termine di un mese per l'adempimento. In caso di mancato pagamento si provvede ad iscrivere a ruolo tali importi per la riscossione coattiva degli stessi.

Per informazioni relative ai suddetti servizi svolti si può chiedere appuntamento previa prenotazione on-line tramite l'apposito Servizio CUP o inviando una richiesta all'indirizzo di posta elettronica [corte.tributaria.sa@finanze.it](mailto:corte.tributaria.sa@finanze.it)

Si ricorda che in caso di ricorso contro molteplici atti, l'importo del CUT si ricava dalla somma dei contributi calcolati in base al valore di ogni singolo atto (art. 14, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002).

**Pertanto, ai fini di una esatta individuazione del valore della controversia, è opportuno indicare nelle conclusioni del ricorso il numero di atti che si intende impugnare (fornendone gli estremi identificativi) e indicare per ciascuno di essi il valore della lite.**

#### **SERVIZIO ISTANZE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

L'istanza, contenente tutti gli elementi indicati dagli artt. 78, 79 e 122 del TUSG, può essere presentata dall'interessato, accludendo copia di un documento d'identità in corso di validità o dal difensore incaricato, che dovrà autenticare la firma dell'interessato, nei seguenti modi:

- sportello dell'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria;
- raccomandata A/R;
- posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [corte.tributaria.sa@pce.finanze.it](mailto:corte.tributaria.sa@pce.finanze.it)
- mediante le funzionalità del Processo Tributario Telematico (PTT) al momento del deposito del ricorso, allegando in file distinti: istanza, documentazione che attestino il requisito reddituale (ultima dichiarazione fiscale).

Il modello dell'istanza può essere scaricato dalla bacheca della Corte al seguente link: [Dipartimento della Giustizia Tributaria - La bacheca della Corte di Giustizia Tributaria](#).

Per informazioni sullo stato di avanzamento della istanza, si potrà chiedere appuntamento previa prenotazione on-line tramite l'apposito Servizio CUP o inviando una richiesta all'indirizzo di posta elettronica [corte.tributaria.sa@finanze.it](mailto:corte.tributaria.sa@finanze.it)

**Si invita cortesemente ciascun destinatario a voler dare la massima diffusione alla presente comunicazione presso i propri iscritti, associati o uffici di riferimento, affinché le informazioni contenute possano essere pienamente condivise e correttamente applicate.**

Ad ogni buon fine si allega la Carta dei servizi delle Corti di Giustizia Tributaria.

Cordialmente.



# **CARTA DEI SERVIZI DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA**



**Agosto 2025**

## Sommario

|                                                                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>CHE COS'È LA CARTA DEI SERVIZI</b> .....                                                                                                             | 3  |
| <b>Normativa di riferimento</b> .....                                                                                                                   | 3  |
| <b>Principi generali sull'erogazione dei servizi e standard di qualità dei servizi</b> .....                                                            | 4  |
| <b>1.L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA</b> .....                                                                                              | 5  |
| <b>Il Dipartimento della Giustizia Tributaria</b> .....                                                                                                 | 5  |
| <b>Le Corti di Giustizia Tributaria</b> .....                                                                                                           | 7  |
| <b>2.IL PROCESSO TRIBUTARIO</b> .....                                                                                                                   | 9  |
| <b>3.LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE NEL PROCESSO TRIBUTARIO</b> .....                                                                                       | 11 |
| <b>4.LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E L'ISCRIZIONE A RUOLO</b> .....                                                                                       | 13 |
| <b>5.LE NOTIFICAZIONI CON MODALITÀ TELEMATICHE</b> .....                                                                                                | 15 |
| <b>6.IL DEPOSITO DI ALTRI ATTI E DOCUMENTI DEL PROCESSO</b> .....                                                                                       | 16 |
| <b>7.LE COMUNICAZIONI TRAMITE PEC ALLE PARTI PROCESSUALI</b> .....                                                                                      | 17 |
| <b>8.IL FASCICOLO PROCESSUALE INFORMATICO</b> .....                                                                                                     | 18 |
| <b>9.LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI E LA CONSULTAZIONE DEL FASCICOLO</b> .....                                                                            | 19 |
| <b>10.UDIENZA A DISTANZA</b> .....                                                                                                                      | 20 |
| <b>11.PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE DIGITALE (PGD)</b> .....                                                                                            | 21 |
| <b>12.LA RICHIESTA DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI</b> .....                                                                                               | 22 |
| <b>13.LA RICHIESTA DI COPIE DI SENTENZE</b> .....                                                                                                       | 24 |
| <b>14.IL RILASCIO DI ATTESTAZIONI</b> .....                                                                                                             | 26 |
| <b>15.LA RICHIESTA DI AFFISSIONE DI ATTI ALL'ALBO DELLA SEGRETERIA DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA (Art. 17, comma 3, D.lgs. n. 546/1992)</b> ..... | 27 |
| <b>16.IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO</b> .....                                                                                                       | 28 |
| <b>17.IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI COPIA</b> .....                                                                                                       | 30 |
| <b>18.IL CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO (CUT)</b> .....                                                                                   | 32 |
| <b>19.LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 220/2023</b> .....                                                                                             | 36 |
| <b>20.TABELLA DEI CODICI UFFICIO DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA</b> .....                                                                          | 39 |

# CHE COS'È LA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi è il documento con il quale il Dipartimento della Giustizia Tributaria presenta i servizi erogati dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado (CCGT). La finalità è quella di consentire al contribuente che affronta il processo tributario di conoscere l'insieme dei servizi di cui può fruire e i relativi standard di erogazione, al fine di poter esercitare consapevolmente i propri diritti.

## Normativa di riferimento

L'introduzione della Carta dei Servizi in Italia è avvenuta nel 1993 ad opera del Dipartimento per la Funzione Pubblica che ha stabilito i principi fondamentali a cui devono essere uniformati i servizi pubblici.

La materia è stata successivamente disciplinata con Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, recante "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

L'obbligo di adozione da parte di enti erogatori di una propria Carta dei Servizi è stato poi puntualizzato dall'art. 2 del D.L. n. 163/1995, convertito in L. n. 273/1995.

Il D.lgs. n. 286/1999 nel promuovere il miglioramento della qualità dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, mira al perseguimento della partecipazione degli utenti nelle procedure di definizione degli standard di qualità dei servizi resi dalle PP.AA.

Il D.L. n. 1/2012 (c.d. decreto "Cresci-Italia"), convertito con modificazioni in L. n. 27/2012, ha valorizzato ulteriormente l'efficacia delle carte dei servizi sancendone il valore vincolante.

La codificazione normativa dell'obbligo di pubblicazione della carta dei servizi, infine, si è avuta con il D.lgs. n. 33/2013 successivamente modificato dal D.lgs. n. 97/2016 che, in attuazione della delega in materia di trasparenza, conferita dalla L. n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione), all'art. 32 prescrive alle Amministrazioni pubbliche l'obbligo di pubblicare la propria Carta dei servizi o il documento recante gli standard di qualità dei servizi pubblici erogati.

Anche la CiVIT (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche) è intervenuta in materia con tre delibere: la Delibera n. 1/2010 avente ad oggetto l'individuazione in via provvisoria degli standard di qualità dei servizi pubblici; la Delibera n. 88/2010 recante "Linee guida per la definizione degli standard di qualità" e la Delibera 3/2012 "Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici".

## Principi generali sull'erogazione dei servizi e standard di qualità dei servizi

Nell'ottica del miglioramento continuo dei servizi offerti, il Dipartimento della Giustizia Tributaria si impegna ad erogare i servizi garantendo il rispetto dei seguenti principi e standard di qualità:

### UGUAGLIANZA

- L'erogazione dei servizi è ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti

### PARITÀ DI TRATTAMENTO

- Il servizio viene erogato con obiettività, equità, giustizia e imparzialità nei confronti di tutti coloro che ne usufruiscono

### CONTINUITÀ

- Il servizio è continuativo, regolare e senza interruzioni e sono in ogni caso previste misure volte a ridurre il disagio derivante da eventuali casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio

### CHIAREZZA E TRASPARENZA

- All'utente viene garantita un'informazione chiara, completa e tempestiva riguardo alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione del servizio. Tutte le informazioni utili vengono costantemente pubblicate sul sito del Dipartimento della Giustizia Tributaria

### EFFICIENZA E EFFICACIA

- Viene perseguito l'obiettivo del miglioramento continuo nell'erogazione dei servizi e nella gestione delle risorse in termini di efficienza, efficacia e qualità, adottando le soluzioni gestionali, organizzative, procedurali e tecnologiche ritenute più funzionali

### ACCESSIBILITÀ

- Il servizio è reso garantendone la fruizione a chiunque, indipendentemente da eventuali limitazioni fisiche, tecnologiche o ambientali

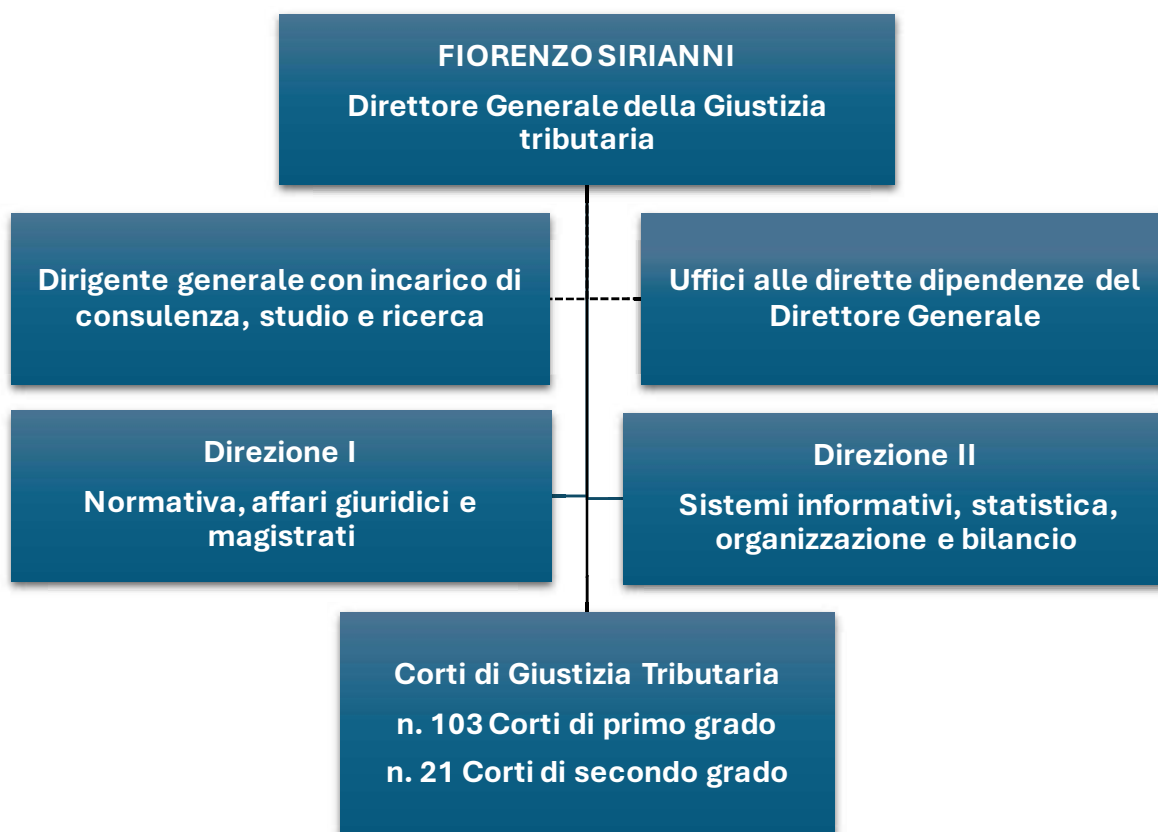
### PARTECIPAZIONE

- Il confronto continuo con gli utenti viene assicurato attraverso segnalazioni e suggerimenti, da inviare al Dipartimento della Giustizia Tributaria

# 1.L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

## Il Dipartimento della Giustizia Tributaria

L'art. 20, comma 2 ter del D.L. n. 44/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2023, ha istituito, nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Dipartimento della Giustizia Tributaria, deputato a svolgere in modo organico e integrato, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 300/1999, le funzioni statali in materia di organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e di gestione amministrativa a supporto dell'attività giudiziaria tributaria secondo le previsioni dell'art. 24, comma 1, lett. d-bis), del D.lgs. n. 300/1999. Successivamente, con l'art. 1, commi 545, 546 e 547, della L. n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024) è stata definita – nelle more dell'adozione del provvedimento di riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – l'articolazione organizzativa della nuova struttura dipartimentale, a livello centrale e territoriale, così composta:



## DIREZIONE I – NORMATIVA, AFFARI GIURIDICI E MAGISTRATI

La Direzione I, articolata in sette Uffici di livello dirigenziale non generale svolge funzioni riguardanti:

- l'elaborazione e la predisposizione di schemi di atti normativi e direttive in materia di processo tributario, di ordinamento giudiziario e di spese di giustizia;
- il coordinamento e la gestione della Banca dati della giurisprudenza tributaria e di attività di studio sulla stessa;
- la gestione delle procedure concorsuali per l'assunzione dei magistrati tributari e dello stato giuridico ed economico di magistrati e giudici tributari;
- la cura e il coordinamento delle controversie riguardanti le suddette materie e quelle relative alle spese di giustizia.

## DIREZIONE II – SISTEMI INFORMATIVI, STATISTICA, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO

La Direzione II, articolata in sette Uffici di livello dirigenziale non generale svolge:

- le funzioni riguardanti la gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico, la gestione e sicurezza dell'infrastruttura di rete e la conduzione dei progetti ICT;
- le rilevazioni ed analisi statistiche concernenti l'andamento del contenzioso tributario e l'attività delle Corti di Giustizia Tributaria;
- l'elaborazione dello stato di previsione, assestamento e consuntivo della spesa con riguardo ai capitoli di bilancio dello Stato di pertinenza del Dipartimento e la gestione delle risorse finanziarie destinate alla giustizia tributaria ed al conseguente assolvimento degli obblighi tributari, previdenziali e assistenziali.

## RECAPITI DEL DIPARTIMENTO

### **Dipartimento della Giustizia Tributaria**

Via dei Normanni, 5 – 00184 Roma

Tel. +39 0693836699

E-mail: [dgt.segreteria.dg@mef.gov.it](mailto:dgt.segreteria.dg@mef.gov.it) - PEC: [dgt.direzione generale@pec.mef.gov.it](mailto:dgt.direzione generale@pec.mef.gov.it)

Sito: <https://www.dgt.mef.gov.it>

## Le Corti di Giustizia Tributaria

La giurisdizione tributaria è esercitata dalle Corti di Giustizia Tributaria:

- di primo grado (CCGT I grado), aventi sede nei capoluoghi di Provincia, che si pronunciano in primo grado;
- di secondo grado (CCGT II grado), aventi sede nel capoluogo di ogni Regione, che si pronunciano in appello. Inoltre, in alcune regioni operano delle sezioni staccate della CGT II grado di riferimento, aventi sede in un capoluogo di provincia diverso dal capoluogo di regione.

La giurisdizione tributaria è esercitata da magistrati tributari i quali sono reclutati mediante un concorso per esami, secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4-quater del D.lgs. n. 545/1992, e dai giudici tributari nominati presso le Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado e che risultano presenti nel ruolo unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della L. n. 183/2011, alla data del 1° gennaio. I magistrati e i giudici tributari sono nominati con decreto del MEF, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

L'organo di autogoverno della magistratura tributaria è rappresentato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che ha sede a Roma, dura in carica 4 anni ed è composto da un totale di 15 membri, 11 dei quali sono eletti dal corpo giudicante e 4 sono eletti dal Parlamento (2 dalla Camera dei deputati e 2 dal Senato della Repubblica).

Per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale, la Corte è organizzata in sezioni giudicanti, alle quali sono assegnati un presidente di sezione, un vicepresidente di sezione e almeno due magistrati o giudici tributari.

La prima sezione è sempre presieduta dal presidente della Corte. Il presidente della Corte di Giustizia Tributaria è nominato tra i magistrati tributari ovvero tra i giudici tributari appartenenti alla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile o militare.

All'interno della sezione, la trattazione della lite è affidata ad un collegio giudicante, che è presieduto dal presidente o dal vicepresidente della sezione e giudica con un numero invariabile di tre componenti, tra i quali è nominato il relatore, che ha il compito di esporre i fatti e le questioni della controversia.

Nel primo grado di giudizio la trattazione delle controversie di valore fino a 5.000 euro è assegnata a un giudice monocratico; sono in ogni caso trattate collegialmente le liti di valore indeterminabile. Anche nei giudizi di ottemperanza per il pagamento di somme di importo fino a ventimila euro e, comunque, per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla Corte in composizione monocratica.

Qualora il giudice, in composizione monocratica o collegiale, assegnatario di una controversia, rilevi che la stessa avrebbe dovuto essere trattata in altra composizione, la rimette al Presidente della sezione che provvede alla riassegnazione. Al procedimento dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai giudizi in composizione collegiale.

### GLI UFFICI DI SEGRETERIA

Nelle Corti di Giustizia Tributaria è presente un Ufficio di segreteria che:

- svolge le attività di segreteria e supporto alla funzione giurisdizionale;
- cura lo svolgimento degli affari generali e ogni altra attività amministrativa attribuita alla sede o ai suoi componenti.

La gestione delle risorse umane e strumentali degli Uffici di segreteria delle CCGT compete al Dipartimento della Giustizia Tributaria.

## RECAPITI E PRENOTAZIONI ONLINE

Per le informazioni relative alle singole Corti (indirizzo, sede, indicazioni stradali, orari di apertura, contatti telefonici, recapiti PEC e di posta elettronica) è possibile consultare il portale istituzionale [Dipartimento della Giustizia Tributaria - Corti di Giustizia Tributaria \(mef.gov.it\)](http://Dipartimento della Giustizia Tributaria - Corti di Giustizia Tributaria (mef.gov.it)).

La parte, o il suo difensore, può richiedere un appuntamento presso la singola Corte di Giustizia Tributaria, tramite il **Servizio di prenotazione on-line degli appuntamenti (CUP)** collegandosi al sito internet: [Dipartimento della Giustizia Tributaria - Prenota o disdici un appuntamento \(mef.gov.it\)](http://Dipartimento della Giustizia Tributaria - Prenota o disdici un appuntamento (mef.gov.it));

Per prenotare un appuntamento è necessario indicare:

- la Corte di Giustizia Tributaria presso cui si intende prendere l'appuntamento;
- il servizio desiderato;
- il giorno e l'orario prescelto;
- i dati identificativi del ricorso (numero dell'atto, codice fiscale o partita IVA della parte).

A prenotazione effettuata, l'utente riceve una e-mail di conferma riportante il numero di prenotazione. Ogni utente può prenotare al massimo tre appuntamenti nell'arco della stessa giornata. Per una eventuale disdetta occorre indicare: l'Ufficio della Corte di Giustizia Tributaria presso il quale disdire l'appuntamento, il proprio codice fiscale e il numero di prenotazione.

## 2.IL PROCESSO TRIBUTARIO

Il contribuente che ritiene illegittima la pretesa dell'Ente impositore può ricorrere agli organi giudicanti della Corte di Giustizia Tributaria per far valere le proprie ragioni e chiedere l'annullamento o la modifica di un atto tributario.

Le **Corti di Giustizia Tributaria di primo grado**, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 546/92, sono competenti per le controversie proposte avverso atti emessi dagli enti impositori, dagli Agenti della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446/1997 (albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali) che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 300/1999, è competente la CGT di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

A seguito della sentenza n. 44/2016 della Corte Costituzionale la competenza è da intendersi così individuata:

- ✓ per le controversie promosse nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n° 446/1997, sono competenti le Corti nella cui circoscrizione hanno sede l'ente locale concedente e l'ente locale impositore;
- ✓ per le controversie proposte nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, sono competenti le Corti nella cui circoscrizione hanno sede, non le articolazioni medesime, ma l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

Le **Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado** sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle CCGT di primo grado che hanno sede nella loro circoscrizione.

### OGGETTO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali, comunali e il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni, gli interessi e ogni altro accessorio. Tra i tributi rientra anche il contributo unificato dovuto per l'attivazione dei procedimenti giurisdizionali in ambito civile, amministrativo e tributario. Sono, inoltre, devolute alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella; le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale; le controversie riguardanti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.

## ATTI IMPUGNABILI

Il ricorso può essere proposto avverso (art. 19 del D.lgs. n. 546/1992):

- 1) l'avviso di accertamento del tributo;
- 2) l'avviso di liquidazione del tributo;
- 3) il provvedimento che irroga le sanzioni;
- 4) il ruolo e la cartella di pagamento;
- 5) l'avviso di mora;
- 6) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del DPR n. 602/1973, e successive modificazioni;
- 7) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del DPR n. 602/1973, e successive modificazioni;
- 8) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2;
- 9) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- 9 bis) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della L. n. 212/2000;
- 9 ter) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della L. n. 212/2000;
- 10) il diniego o la revoca di agevolazioni tributarie o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- 11) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n.90/436/CEE;
- 12) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle Corti di Giustizia Tributaria.

### 3.LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE NEL PROCESSO TRIBUTARIO

#### COS'È

Come previsto dall'art. 12 del D.lgs. n. 546/1992, le parti diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446/1997, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato, fatta eccezione per le controversie di valore fino a 3.000 euro, che possono essere proposte e gestite in giudizio direttamente dal contribuente. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente a sanzioni, il valore è costituito dalla loro somma.

L'incarico deve essere conferito al difensore con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, oppure, come di norma avviene, in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso difensore. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto nel verbale d'udienza, salvo che il conferente apponga alla procura la propria firma digitale.

#### PROCURA ALLE LITI

##### **Procura su documento informatico**

Ai sensi dell'art. 12, comma 7-bis del D.lgs. n. 546/1992, la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico, depositato telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato, del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, che viene depositata telematicamente insieme all'atto cui la stessa si riferisce.

##### **Procura su supporto cartaceo**

La procura è conferita su supporto cartaceo, quando il difensore ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, e ne attesta la conformità all'originale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del CAD (D.lgs. n. 82/2005), con l'inserimento della relativa dichiarazione.

#### SOGGETTI ABILITATI

Sono abilitati alla difesa del contribuente, in tutte le controversie tributarie, a prescindere dalla materia del contenzioso, le seguenti categorie di professionisti (art. 12, comma 3, lett. a), b) e c), del D.lgs. n. 546/1992):

- Avvocati, iscritti al relativo Albo professionale;
- Dottori Commercialisti, iscritti nella Sezione A del relativo Albo professionale;
- Consulenti del lavoro, iscritti all'Albo tenuto presso il Consiglio territoriale dell'Ordine della provincia di appartenenza.

Si tratta di soggetti in possesso di un titolo abilitativo generale che discende *ex lege* dall'iscrizione al relativo Albo professionale; essi, pertanto, non necessitano di alcuna abilitazione amministrativa.

Sono, inoltre, abilitati *ex lege* alla difesa tecnica, limitatamente ai contenziosi che vertono sulle specifiche materie di rispettiva pertinenza professionale, le seguenti categorie di professionisti iscritti nei relativi Albi professionali (art. 12, comma 5, del D.lgs. 546/1992):

- Ingegneri;
- Architetti;
- Geometri;

- Periti industriali;
- Dottori agronomi e forestali;
- Agrotecnici;
- Periti agrari.

Per le controversie aventi ad oggetto tributi doganali, sono abilitati all'assistenza tecnica anche gli spedizionieri doganali, i quali, al pari dei succitati professionisti, non necessitano di un'abilitazione amministrativa, perché il loro titolo abilitativo discende dall'iscrizione al relativo Albo (art. 12, comma 6, del D.lgs. 546/1992).

Infine, l'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992 prevede che possano essere abilitati all'assistenza tecnica del contribuente innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria anche:

- i soggetti di cui all'art. 63, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, ovvero gli ex impiegati della carriera dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del Ministero dell'economia e delle finanze nonché gli ex ufficiali e ispettori della Guardia di finanza, se cessati da un biennio dall'impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi (lett. d);
- i soggetti già iscritti al 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, in possesso della laurea magistrale in giurisprudenza o economia o equipollenti, o di diploma di ragioniere limitatamente alle controversie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'Iva, l'Irpef, l'Irap e l'Ires (lett. e);
- i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 545/1992, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle ex Intendenze di finanza ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D.P.R. n. 636/1972 (lett. f);
- i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) ed i dipendenti delle imprese o loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, n. 1, in possesso della laurea magistrale in giurisprudenza o economia ed equipollenti ovvero del diploma di ragioniere e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie in cui sono parti le stesse associazioni e imprese o loro controllate (lett. g);
- i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) e delle relative società di servizi, purché in possesso della laurea magistrale in giurisprudenza o economia ed equipollenti ovvero del diploma di ragioniere e della relativa abilitazione professionale, per le controversie in cui sono parti i propri assistiti e con riferimento ad adempimenti per i quali il CAF ha prestato attività di assistenza (lett. h).

Per le categorie di soggetti, sopra elencati, il successivo comma 4 dell'art. 12 prevede la loro iscrizione in un Elenco Unico Nazionale (EUN) tenuto dal Dipartimento della Giustizia Tributaria, in conformità alle indicazioni contenute nel regolamento approvato con D.M. n. 106 del 5 agosto 2019.

## APPROFONDIMENTI

Per approfondimenti riguardanti il procedimento amministrativo di abilitazione all'assistenza tecnica e di iscrizione nell'Elenco Unico Nazionale, è possibile consultare il portale istituzionale del Dipartimento della Giustizia Tributaria: [Dipartimento della Giustizia Tributaria - Assistenza tecnica alla difesa del contribuente \(mef.gov.it\)](http://www.dgtributaria.mef.gov.it)

Inoltre, sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella sezione "Amministrazione Trasparente – Servizi erogati" è possibile consultare la "Carta dei Servizi per l'abilitazione all'esercizio dell'assistenza tecnica del contribuente dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria", al seguente link: [Amministrazione Trasparente - Carta dei servizi e standard di qualità - MEF](http://www.mef.gov.it).

## 4.LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E L'ISCRIZIONE A RUOLO

### COS'È

È la procedura da seguire con la quale:

- il ricorrente/appellante o il difensore incaricato, o loro delegati, una volta effettuata la notifica del ricorso/appello alla controparte, depositano lo stesso atto in Corte di Giustizia Tributaria, investendo il giudice tributario dell'avvio della controversia;
- il resistente/appellato o l'appellante incidentale depositano le proprie controdeduzioni presso la Corte di Giustizia Tributaria.

### COME SI EFFETTUA

Obbligo di deposito telematico mediante le funzionalità del Processo Tributario Telematico (PTT), alla cui area riservata si accede, previa registrazione, dal portale [www.dgt.mef.gov.it](http://www.dgt.mef.gov.it). I servizi digitali del PTT sono a disposizione 7 giorni su 7 nell'intero arco delle 24 ore. Per poter effettuare la registrazione al PTT, è necessario possedere:

- un Kit di firma digitale;
- una Casella di posta elettronica certificata (PEC);
- un'identità digitale (SPID, CIE, CNS). È comunque possibile registrarsi dichiarando di non possedere un'identità digitale; in tal caso, il sistema rilascia le credenziali di accesso al PTT (User ID e Password).

Le eccezioni all'utilizzo delle modalità telematiche saranno previste, ai sensi dell'art. 79, comma 2-quater, del D.lgs. n. 546/1992, da un apposito decreto recante le norme tecniche per il processo tributario telematico. Fino al momento dell'individuazione di tali casi eccezionali, per il deposito con modalità cartacea delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, dei provvedimenti giurisdizionali e delle relative comunicazioni, è necessaria l'autorizzazione espressa del Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione.

L'indicazione dell'indirizzo PEC valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

### PROCEDURA DA SEGUIRE

Il deposito del ricorso e delle controdeduzioni, nonché degli atti e documenti successivi del processo, deve esclusivamente avvenire mediante *upload* dei *file* direttamente sulla piattaforma del PTT.

Ai fini del deposito, una volta scelta la Corte di Giustizia Tributaria adita e la tipologia dell'atto da depositare, il sistema richiede la compilazione di varie schede/Tab (ricorrente, resistente, atto impugnato, ecc.) che, una volta completate, viene generata la c.d. NIRWeb "Nota di iscrizione a ruolo telematica", che è possibile scaricare tramite download.

Il caricamento dei *file* sulla piattaforma avviene tramite la scheda/Tab denominata "Documenti - allegati".

Il file relativo all'atto principale va inserito per primo, seguito dai file degli eventuali allegati, precedentemente tipizzati utilizzando le denominazioni presenti nell'apposito elenco.

La dimensione massima di ogni *file* è di 10 Mb, mentre per ogni invio/deposito è consentita la trasmissione fino ad un massimo di 50 Mb. Il numero massimo di documenti informatici che possono essere trasmessi

con un singolo invio telematico è pari a cinquanta. Il sistema, prima della trasmissione degli atti e documenti, controlla e segnala all'utente l'eventuale superamento di uno o più dei predetti limiti.

Per gli atti del processo che devono essere preventivamente notificati alla controparte (es. ricorso, appello), occorre depositare l'originale nativo digitale dell'atto già notificato, unitamente alla procura e alle ricevute delle PEC (art. 10 del D.M. n. 163/2013 del 23 dicembre 2013 e art. 7 del D.D. 4 agosto 2015). Per ulteriori informazioni relative allo standard dei file allegati si rimanda alla specifica sezione del portale del Dipartimento della Giustizia Tributaria.

Dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti a sistema, il depositante può procedere con la fase della "Validazione" e la successiva fase di "Trasmissione" telematica della NIR, degli atti e dei documenti allegati. Una volta effettuata la trasmissione, il sistema rilascia una prima ricevuta "*sincrona*" di acquisizione degli atti da parte del SI.GI.T e procede ad ulteriori verifiche (es. presenza di virus nei *file* trasmessi, formato e integrità dei *file*).

L'esito positivo dei controlli effettuati dal sistema determina, a seconda dell'operazione effettuata dall'utente:

- l'iscrizione a ruolo dell'atto principale, con attribuzione del numero di registro generale;
- l'acquisizione delle controdeduzioni e degli altri atti.

Le relative informazioni sono inserite, altresì, nella "*Area personale*" di lavoro del depositante e le suddette ricevute confluiscono automaticamente nel fascicolo processuale informatico della controversia.

## QUANTO COSTA

Per l'iscrizione a ruolo della controversia è dovuto il contributo unificato tributario (CUT), per il deposito degli atti successivi del processo di norma non è prevista nessuna spesa.

L'importo da versare è quantificato in base al valore della lite, ai sensi dell'art. 13, comma 6-quater, del Testo unico delle spese di giustizia (TUSG) di cui al D.P.R. n. 115/2002. Il pagamento del CUT, che di regola è a carico della parte che si costituisce per prima, può avvenire anche attraverso la piattaforma PagoPa, per consentire l'associazione automatica del pagamento effettuato al ricorso/appello iscritto a ruolo, nonché attraverso la piattaforma incassi che consente il pagamento del contributo unificato tributario utilizzando i canali fisici e digitali di Poste Italiane S.p.A..

## TEMPI

La ricevuta dell'avvenuta costituzione in giudizio effettuata con:

- modalità telematica viene rilasciata dal sistema informativo della giustizia tributaria a conclusione dei controlli sopra specificati;
- modalità cartacea viene rilasciata dal "*Servizio ricezione atti*" della Corte di Giustizia Tributaria adita, a vista o a mezzo posta, la ricevuta è rappresentata dall'avviso di ricevimento, debitamente datato e firmato dalla segreteria della Corte.

## 5.LE NOTIFICAZIONI CON MODALITÀ TELEMATICHE

### COS'È

Le parti, nonché i consulenti e gli organi tecnici eventualmente nominati dal giudice, notificano e depositano gli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 16-bis del D.lgs. n. 546/1992 e secondo le regole tecnico-informatiche contenute nel D.M. n. 163/2013 e nei relativi decreti attuativi.

### LE ECCEZIONI

Le eccezioni all'utilizzo delle modalità telematiche saranno previste, ai sensi dell'art. 79, comma 2-quater, del D.lgs. n. 546/1992, da un apposito decreto recante le norme tecniche per il processo tributario telematico. Fino al momento dell'individuazione di tali casi eccezionali, per il deposito con modalità cartacea delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, dei provvedimenti giurisdizionali e delle relative comunicazioni, è necessaria l'autorizzazione espressa del Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione.

### PROCEDURA DA SEGUIRE

La violazione dell'obbligo di utilizzare le modalità telematiche e, più in generale, la violazione delle norme tecniche del processo tributario telematico non costituiscono causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice.

## 6.IL DEPOSITO DI ALTRI ATTI E DOCUMENTI DEL PROCESSO

### COS'È

È la procedura da seguire per il deposito di atti, documenti e istanze relativi ai procedimenti già iscritti a ruolo.

### CHI LA EFFETTUA

La parte processuale personalmente o il difensore incaricato, o loro delegati.

### COME SI EFFETTUA

Obbligo di deposito telematico mediante accesso all'area riservata del PTT.

Le eccezioni all'utilizzo delle modalità telematiche saranno previste, ai sensi dell'art. 79, comma 2-quater, del D.lgs. n. 546/1992, da un apposito decreto recante le norme tecniche per il processo tributario telematico. Fino al momento dell'individuazione di tali casi eccezionali, per il deposito con modalità cartacea delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, dei provvedimenti giurisdizionali e delle relative comunicazioni, è necessaria l'autorizzazione espressa del Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione.

### PROCEDURA DA SEGUIRE

Come per il ricorso e le controdeduzioni, anche il deposito degli atti successivi del processo deve obbligatoriamente avvenire mediante *upload* dei *file* direttamente sulla piattaforma PTT unitamente alla compilazione della NIRWeb. Pertanto, non è possibile utilizzare la PEC della Corte di Giustizia Tributaria per effettuare il deposito degli atti del processo.

### QUANTO COSTA

Poiché il CUT è dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo della controversia, per il deposito degli atti successivi del processo di norma non è prevista nessuna spesa.

### TEMPI

La ricevuta per il deposito telematico di altri atti e documenti del processo è rilasciata automaticamente dal sistema informativo della giustizia tributaria al termine delle operazioni di controllo dei file allegati.

La ricevuta per il deposito di altri atti e documenti del processo con modalità cartacee presso lo sportello della Corte di giustizia tributaria, è rilasciata a vista. Nel caso di invio dell'atto a mezzo posta, la ricevuta è rappresentata dall'avviso di ricevimento, debitamente datato e firmato dall'Ufficio di segreteria della Corte.

## 7.LE COMUNICAZIONI TRAMITE PEC ALLE PARTI PROCESSUALI

### COS'È

Le comunicazioni rappresentano lo strumento tramite cui l'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria informa le parti costituite di determinati fatti processuali, ai sensi dell'art. 16-bis del D.lgs. n. 546/1992.

La comunicazione dell'indirizzo PEC equivale all'elezione di domicilio per tutte le notifiche e le comunicazioni processuali.

### OBBLIGO DELLE PARTI

Le parti devono comunicare il proprio indirizzo PEC nel ricorso introduttivo e ogni variazione ai domicili eletti dalle altre parti costituite e all'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria.

Nell'ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo PEC del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero in caso di mancata consegna della PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso l'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria.

### OGGETTO E TEMPISTICHE

L'Ufficio di segreteria della Corte, ai sensi del D. lgs. n. 546/1992, comunica alle parti costituite:

- la data dell'udienza di trattazione del ricorso o dell'appello, almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza stessa, da calcolarsi senza computare il giorno iniziale né quello finale (art. 31, comma 1);
- l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento, almeno tre giorni prima della udienza, nei casi di trattazione delle controversie da remoto (art. 34-bis, comma 1);
- il dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali depositato entro sette giorni dalla deliberazione di merito, ove non vi sia stata lettura immediata dello stesso al termine della discussione in pubblica udienza (art. 35, comma 1);
- la sentenza depositata entro il limite temporale di tre giorni dal deposito, dal Segretario, (art. 37, comma 1).

## 8.IL FASCICOLO PROCESSUALE INFORMATICO

### COS'È

Il fascicolo processuale informatico viene automaticamente creato dal PTT al momento del deposito dell'atto introduttivo del ricorso. All'interno del fascicolo è possibile consultare – oltre ai propri – anche gli atti ed i documenti depositati dalla controparte, gli atti formati dall'Ufficio di segreteria della Corte ed i provvedimenti emanati dal giudice, inclusa la sentenza.

Ai sensi dell'art. 25- bis comma 5 bis, del D.lgs. n. 564/1992, così come modificato dal D.lgs. n. 81/2025, gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore.

### CHI PUÒ ACCEDERVI

La parte processuale personalmente o il difensore incaricato, o loro delegati.

### ACCESSO TEMPORANEO

Anche le parti non ancora costituite hanno la possibilità di accedere, in modo temporaneo, alla consultazione del fascicolo informatico.

Mediante l'utilizzo di uno specifico servizio digitale disponibile sul PTT, finalizzato alla visualizzazione dei documenti depositati dalla controparte, è possibile presentare un'istanza di visione temporanea del fascicolo (i difensori devono allegare anche la procura conferita dal cliente ovvero la delega dell'ente impositore/agente della riscossione).

L'Ufficio di segreteria della Corte, entro 3-5 giorni lavorativi, esaminata la richiesta, comunica l'esito al richiedente tramite PEC e, in caso positivo, consente la consultazione degli atti per un periodo di dieci giorni.

## 9.LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI E LA CONSULTAZIONE DEL FASCICOLO

### COS'È

È una richiesta finalizzata ad ottenere informazioni sullo stato del ricorso o dell'appello, oppure ad avere visione del contenuto degli atti e documenti del processo.

### CHI LA EFFETTUA

La parte processuale personalmente o il difensore incaricato, o loro delegati.

### COME SI EFFETTUA

1. Le parti possono consultare ed estrarre copia degli atti e dei documenti presenti nel fascicolo informatico da remoto, attraverso l'area riservata della piattaforma PTT;
2. Il contribuente costituitosi in giudizio personalmente, che si è avvalso della modalità cartacea, deve presentare la richiesta di informazioni e di consultazione del fascicolo processuale allo sportello della Corte di Giustizia Tributaria, preferibilmente previa prenotazione on-line dell'appuntamento tramite l'apposito Servizio CUP.

### PROCEDURA DA SEGUIRE

1. Accesso al fascicolo informatico della controversia tramite il PTT per le parti costituite telematicamente;
2. Richiesta verbale o scritta al Servizio ricezione atti della Corte, per le parti costituite con modalità cartacea, preferibilmente utilizzando il servizio di prenotazione on-line degli appuntamenti presente sul portale della giustizia tributaria.

### QUANTO COSTA

Nessun costo previsto.

### TEMPI DI LAVORAZIONE

1. In tempo reale, accedendo al fascicolo processuale telematico;
2. Laddove, invece, la costituzione in giudizio sia avvenuta con modalità cartacea, è necessario recarsi presso lo sportello della segreteria della Corte di Giustizia Tributaria, che assolverà la richiesta:
  - entro 5 giorni lavorativi;
  - entro 10 giorni lavorativi per fascicoli eventualmente già trasferiti nell'archivio storico della Corte di Giustizia Tributaria.

## 10.UDIENZA A DISTANZA

### COS'È E CHI PUÒ PARTECIPARE

Come previsto dall'art. 34-bis del D.lgs. n. 546/1992, la partecipazione alle udienze camerali e pubbliche, di cui agli artt. 33 e 34 del D. Lgs. n. 546/1992, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, può avvenire tramite strumenti di comunicazione telematica.

### COME SI EFFETTUA

L'UAD si svolge mediante collegamento audiovisivo da remoto utilizzando un'apposita piattaforma informatica messa a disposizione dal MEF, il cui servizio è reso con un canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica. I dispositivi utilizzati dalle parti processuali devono rispettare le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate nelle "Linee guida tecnico-operative" pubblicate sul sito internet del Dipartimento della Giustizia Tributaria, che sono aggiornate in base all'evoluzione normativa e tecnologica, unitamente all'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).

In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospende l'udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti a mezzo PEC.

### PROCEDURA DA SEGUIRE

La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2, ed è depositata nell'Ufficio di segreteria unitamente alla prova della notificazione.

L'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria, ai sensi all'art. 31 del D. lgs. n. 546/1992 dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.

Nei casi di trattazione delle cause da remoto l'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria comunica, almeno tre giorni prima della udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.

### QUANTO COSTA

Nessun costo previsto.

## 11.PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE DIGITALE (PGD)

### COS'È

Il Decreto Direttoriale n. 44-RR/2020 ha introdotto le regole tecnico-operative, che consentono agli organi giudicanti, attraverso la piattaforma informatica del processo tributario, di redigere in formato digitale e di depositare le sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali.

Con il medesimo decreto è stata resa possibile:

- la redazione in formato digitale del verbale d'udienza da parte del segretario di sezione;
- la redazione e trasmissione telematica degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice (es. il consulente tecnico d'ufficio);
- la trasmissione informatica dei fascicoli processuali tra le Corti di Giustizia Tributaria.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali sono trattati nel rispetto della disciplina vigente in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e successive attuazioni e al D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

### COME FUNZIONA

Le funzionalità dell'applicativo per la redazione del PGD sono a disposizione del giudice e del segretario di sezione. Al termine del flusso lavorativo di redazione del provvedimento, il segretario rende pubblica la sentenza mediante il suo deposito nel fascicolo processuale informatico, previa apposizione della propria firma digitale; il sistema informativo attribuisce automaticamente il numero e la data al provvedimento.

Ai sensi dell'art. 17-ter, comma 4, del D.lgs. n. 545/1992, i provvedimenti non firmati digitalmente dal giudice tributario sono nulli.

Nei casi eccezionali di indisponibilità del sistema informativo della Giustizia Tributaria, la sentenza è depositata in formato cartaceo. Il segretario provvede a scansionarla in formato elettronico e ad inserirla nel fascicolo processuale elettronico, previa apposizione della propria firma digitale.

La trasmissione degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice e delle amministrazioni pubbliche alle quali sono stati chiesti adempimenti istruttori, da redigere secondo gli standard tecnici previsti dall'art. 10 del Decreto Direttoriale del 4 agosto 2015, è effettuata secondo le modalità previste dall'art. 9 del medesimo decreto e previa registrazione per l'accesso al PTT. Inoltre, il sistema informativo garantisce ai soggetti sopra menzionati la consultazione del fascicolo processuale informatico e l'acquisizione delle informazioni necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

## 12.LA RICHIESTA DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI

### COS'È

È la richiesta volta ad ottenere copia di atti, verbali, decreti, ordinanze, sentenze e altri provvedimenti adottati dall'organo giudicante. Le copie possono essere rilasciate in forma:

- libera, ai soli fini di conoscere il contenuto di un provvedimento;
- autentica, munita della certificazione di conformità all'originale.

### CHI LA EFFETTUA

Le parti possono consultare ed estrarre da remoto copia libera degli atti e dei documenti presenti nel fascicolo informatico, attraverso l'area riservata della piattaforma PTT.

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

L'art. 25-bis del D.lgs. n. 546/1992, riconosce al difensore, al dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo per la riscossione degli Enti locali di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446/1997, il potere di attestazione di conformità degli atti presenti nel fascicolo, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al D.lgs. n. 82/2005, . In particolare, la suddetta attestazione può avere ad oggetto:

#### **Copia informatica (anche per immagine)**

- atto processuale di parte;
- provvedimento del giudice;
- documento analogico in originale o in copia conforme.

#### **Copia analogiche o informatiche**

- atti/provvedimenti nel fascicolo informatico;
- atti trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'Ufficio di segreteria.

La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico, con la conseguenza che, nel compimento dell'attestazione, per espressa previsione normativa, i difensori e i dipendenti assumono, ad ogni effetto, la veste di pubblico ufficiale.

Il contribuente costituitosi in giudizio personalmente, che si è avvalso della modalità cartacea, deve presentare la richiesta di copia di atti e documenti allo sportello della Corte di Giustizia Tributaria, preferibilmente previa prenotazione on-line dell'appuntamento tramite l'apposito Servizio CUP.

### PROCEDURA DA SEGUIRE

Accesso al fascicolo informatico della controversia tramite il PTT per le parti costituite telematicamente. Istanza in carta libera per le parti costituite con modalità cartacea. Accedendo al [link Dipartimento della Giustizia Tributaria - Modulistica \(mef.gov.it\)](#) è possibile scaricare la relativa modulistica.

## QUANTO COSTA

Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi (art. 263, comma 1-bis, del TUSG). Analogamente, l'estrazione di copie autentiche ai sensi dell'art. 25-bis, comma 4, del D.lgs. n. 546/1992 esonera dal pagamento dei diritti di copia.

Per il contribuente che si è costituito in giudizio personalmente, avvalendosi della modalità cartacea, il rilascio di una copia libera o conforme avviene dietro il pagamento dei diritti di copia come previsti dal D.M. 27 dicembre 2011.

## TEMPI

In tempo reale, accedendo al fascicolo processuale telematico.

Laddove, invece, la costituzione in giudizio sia avvenuta con modalità cartacea, è necessario recarsi presso lo sportello della segreteria della Corte di Giustizia Tributaria, che assolverà la richiesta:

- entro 5 giorni lavorativi;
- entro 10 giorni lavorativi per fascicoli eventualmente già trasferiti nell'archivio storico della Corte di Giustizia Tributaria.

## 13.LA RICHIESTA DI COPIE DI SENTENZE

### COS'È

È la richiesta volta ad ottenere la copia di una sentenza.

Le copie possono essere rilasciate in forma:

- libera, ai soli fini di conoscere il contenuto di un provvedimento;
- autentica, munita della certificazione di conformità all'originale.

Inoltre, le copie delle sentenze possono essere rilasciate con l'attestazione di passaggio in giudicato per certificare la non impugnabilità del provvedimento.

### CHI LA EFFETTUA

La parte processuale personalmente o il difensore incaricato o loro delegati e, più in generale, chiunque ne abbia interesse.

### COME SI EFFETTUA

Le parti possono consultare ed estrarre liberamente copia della sentenza dal fascicolo informatico, attraverso l'area riservata della piattaforma PTT.

Il comma 1 dell'art. 25-bis del D.lgs. n. 546/1992 riconosce il potere di attestazione di conformità degli atti presenti nel fascicolo al difensore, al dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo per la riscossione degli Enti locali di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446/1997, secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al D.lgs. n. 82/2005.

La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme del provvedimento del giudice presente nel fascicolo informatico, con la conseguenza che, nel compimento dell'attestazione, per espressa previsione normativa, i difensori e i dipendenti assumono, ad ogni effetto, la veste di pubblico ufficiale.

Il contribuente che si è costituito in giudizio personalmente, avvalendosi della modalità cartacea, deve presentare la richiesta di copia di sentenza allo sportello della Corte di Giustizia Tributaria, preferibilmente previa prenotazione *on-line* dell'appuntamento tramite l'apposito Servizio CUP.

### PROCEDURA DA SEGUIRE

Accesso al fascicolo informatico della controversia tramite il PTT per le parti costituite telematicamente, con riguardo all'estrazione di copie libere o autentiche di sentenze.

Istanza in carta libera per le parti costituite con modalità cartacea e per i terzi che abbiano interesse a richiedere copia delle sentenze adottate dalla Corte di Giustizia Tributaria.

Accedendo al [link Dipartimento della Giustizia Tributaria - Modulistica \(mef.gov.it\)](http://mef.gov.it) è possibile scaricare la relativa modulistica.

Per l'estrazione di copia di sentenza con attestazione di passaggio in giudicato, la richiesta deve essere presentata allo sportello della Corte di Giustizia Tributaria adita, allegando all'istanza un'autocertificazione in cui si dichiara che *"né alla parte né al difensore è stato notificato alcun ricorso in Cassazione"*.

## QUANTO COSTA

Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi (art. 263, comma 1-bis, del TUSG). Analogamente, l'estrazione di copie autentiche ai sensi dell'art. 25-bis, comma 4, del D.lgs. n. 546/1992 esonera dal pagamento dei diritti di copia.

Per il contribuente costituitosi in giudizio personalmente avvalendosi della modalità cartacea, il rilascio di una copia libera o conforme avviene dietro il pagamento dei diritti di copia come previsti dal D.M. 27 dicembre 2011.

## TEMPI

In tempo reale, accedendo al fascicolo processuale telematico.

Nel caso di richiesta presso l'Ufficio di segreteria della Corte:

- entro 5 giorni lavorativi;
- entro 10 giorni lavorativi per fascicoli eventualmente già trasferiti nell'archivio storico della Corte di Giustizia Tributaria.

## 14.IL RILASCIO DI ATTESTAZIONI

### COS'È

Il rilascio di attestazioni consiste in una richiesta presentata all'Ufficio di segreteria della Corte per ottenere una attestazione ufficiale relativa a una controversia.

### CHI LA EFFETTUA

La parte processuale personalmente o il difensore incaricato o loro delegati e, più in generale, chiunque ne abbia interesse.

### COME SI EFFETTUA

Per attestazioni diverse da quelle previste dall'art. 25-bis del D.lgs. n. 546/1992, occorre rivolgersi allo sportello della Corte di Giustizia Tributaria, preferibilmente previa prenotazione on-line dell'appuntamento tramite l'apposito servizio CUP. L'istanza dev'essere in carta libera, accedendo al [link Dipartimento della Giustizia Tributaria - Modulistica \(mef.gov.it\)](#) è possibile scaricare la relativa modulistica.

### QUANTO COSTA

L'imposta di bollo non si applica agli atti e ai provvedimenti del processo tributario soggetti al contributo unificato, purché rientrino nell'ambito del procedimento giurisdizionale, come previsto dall'art. 18, comma 1, del TUSG. L'esenzione riguarda anche gli atti processuali antecedenti, necessari o funzionali al processo, nonché le copie autentiche di tali atti, se richieste dalle parti del giudizio.

L'imposta di bollo è dovuta per le istanze e le domande presentate da soggetti terzi, in qualsiasi forma, e per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, inclusi i certificati non funzionali al processo. In questi casi, l'importo dell'imposta è pari a 16 euro per ciascuna istanza.

### TEMPI

L'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria assolverà la richiesta:

- entro 5 giorni lavorativi;
- entro 10 giorni lavorativi per fascicoli eventualmente già trasferiti nell'archivio storico della Corte di Giustizia Tributaria.

## **15.LA RICHIESTA DI AFFISSIONE DI ATTI ALL'ALBO DELLA SEGRETERIA DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA (Art. 17, comma 3, D.lgs. n. 546/1992)**

### **QUANDO SI APPLICA**

- In caso di mancata elezione del domicilio;
- in caso di mancata dichiarazione di residenza o sede in Italia;
- in presenza di assoluta incertezza sui dati del destinatario.

### **CHI PUÒ RICHIEDERLA**

- La parte processuale;
- il difensore incaricato;
- un delegato della parte o del difensore.

### **COME SI PRESENTA LA RICHIESTA**

1. Prenotazione online dell'appuntamento tramite CUP;
2. Presentazione della richiesta al servizio ricezione atti della Corte. La richiesta deve contenere:
  - i dati della parte;
  - i riferimenti della controversia;
  - l'originale dell'atto non notificato;
  - il plico raccomandato con esito negativo della notifica.

### **AFFISSIONE**

L'atto viene affisso a vista presso l'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria.

### **COSTI**

Non vi sono spese.

## 16.IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

### COS'È

Il patrocinio a spese dello Stato, o gratuito patrocinio, è un istituto che garantisce il diritto di difesa al cittadino non abbiente che non dispone di un reddito sufficiente per sostenere il costo dell'assistenza di un difensore professionista.

### CHI VALUTA LE ISTANZE

Presso ogni Corte di Giustizia Tributaria, è attiva una Commissione composta da:

- un presidente di sezione;
- un giudice tributario;
- tre difensori, nominati ogni anno dagli ordini professionali presenti nella città in cui ha sede la Corte di Giustizia Tributaria.

### COME FUNZIONA

L'ammissione può essere richiesta sia in fase di proposizione del ricorso sia in ogni stato e grado del processo. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione (art. 120 TUSG).

Per proporre impugnazione, il richiedente ammesso al patrocinio può scegliere il difensore tra gli iscritti negli albi professionali.

### CHI PUÒ ACCEDERE (ART. 119 TUSG)

- cittadini italiani;
- stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
- apolidi;
- enti o associazioni senza fini di lucro.

### REQUISITO REDDITUALE (ART. 76 TUSG)

Per essere ammessi al gratuito patrocinio (art. 76 TUSG), è necessario che il richiedente e i suoi familiari conviventi – ove presenti – siano titolari di un reddito imponibile annuo complessivo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 13.659,64 (Decreto del Ministero della Giustizia del 22/04/2025). Il suddetto limite di reddito viene adeguato ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente (art. 77 del TUSG).

### CONTENUTO DELL'ISTANZA

- richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
- attestazione dei redditi imponibili risultanti dall'ultima dichiarazione fiscale;
- impegno a comunicare eventuali variazioni reddituali;
- riferimenti identificativi della controversia (es. RGR/RGA), se già pendente presso la Corte di Giustizia Tributaria.

## CHI PUÒ PRESENTARE L'ISTANZA

L'istanza, contenente tutti gli elementi indicati dagli artt. 78, 79 e 122 del TUSG, può essere presentata:

- dall'interessato, accludendo copia di un documento d'identità in corso di validità;
- dal difensore incaricato, che dovrà autenticare la firma dell'interessato.

## DOVE PRESENTARE L'ISTANZA

- a mano, allo sportello dell'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria;
- tramite raccomandata A/R;
- mediante le funzionalità del Processo Tributario Telematico (PTT).

## TEMPI DI RISPOSTA

Entro 10 giorni dalla presentazione, la Commissione si pronuncia sull'ammissione al beneficio.

## QUANTO COSTA

Nessun costo previsto.

## 17.IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI COPIA

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La norma di riferimento per la quantificazione dei diritti di copia per il rilascio di copie di atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale da parte della segreteria della Corte di Giustizia Tributaria è attualmente rappresentata dal decreto 27 dicembre 2011 del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 262 del TUSG.

### OGGETTO

Il rilascio di copie di cui all'art. 262 del TUSG ha ad oggetto la documentazione cartacea presente nei fascicoli detenuti nell'archivio corrente e storico della Corte di Giustizia Tributaria, relativamente ai contenziosi attivati precedentemente alla data del 1° luglio 2019 di entrata in vigore dell'obbligo per le parti di utilizzare le modalità telematiche per la notifica e il deposito degli atti del processo, ovvero ai contenziosi attivati successivamente e fino al 1° settembre 2024 con la modalità cartacea nei casi consentiti dalla legge (es. per le liti di valore fino a 3.000 euro).

### COME FUNZIONA

I diritti di copia sono a carico del soggetto richiedente, con l'unica esenzione prevista per le richieste di copia presentate dall'ufficio impositore (art. 263, comma 1, del TUSG), e sono riscossi all'atto di presentazione dell'istanza mediante applicazione di apposito contrassegno (c.d. "marca") acquistabile presso le rivendite autorizzate di generi di monopolio e di valori bollati.

L'importo dei diritti da pagare per l'ottenimento delle copie – in formato cartaceo o elettronico – è fissato nella misura stabilita dalle quattro tabelle allegate al richiamato D.M. 27 dicembre 2011, in funzione del tipo, formato e dimensione dell'atto richiesto, come di seguito indicato.

**Tabella 1 - Diritti per il rilascio di copia cartacea senza certificazione di conformità**

| N. Pagine | Diritti di copia (in euro)                            |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 1 – 4     | 1,50                                                  |
| 5 – 10    | 3,00                                                  |
| 11 – 20   | 6,00                                                  |
| 21 – 50   | 12,00                                                 |
| 51 – 100  | 25,00                                                 |
| oltre 100 | 25,00 +15,00 ogni ulteriori 100 pagine o fraz. di 100 |

**Tabella 2 - Diritti per il rilascio di copia cartacea con certificazione di conformità**

| N. Pagine | Diritti di copia (in euro)                            | Diritti di autentica (in euro) | Diritti totali (in euro)                              |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 – 4     | 1,50                                                  | 9,00                           | 10,50                                                 |
| 5 – 10    | 3,00                                                  | 9,00                           | 12,00                                                 |
| 11 – 20   | 6,00                                                  | 9,00                           | 15,00                                                 |
| 21 – 50   | 12,00                                                 | 9,00                           | 21,00                                                 |
| 51 – 100  | 25,00                                                 | 9,00                           | 34,00                                                 |
| oltre 100 | 25,00 +15,00 ogni ulteriori 100 pagine o fraz. di 100 | 9,00                           | 34,00 +15,00 ogni ulteriori 100 pagine o fraz. di 100 |

**Tabella 3 - Diritti per il rilascio di copia, in formato elettronico, di ogni singolo atto o documento informatico prodotto dalle parti in formato elettronico**

| Tipo di supporto                                                                          | Dimensione del file (in Kb) | Diritti di copia (in euro)                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Supporti di memoria di massa: CD, DVD.<br>Posta elettronica o prelievo da sorgente remota | fino a 40                   | 1,00                                                                                  |
|                                                                                           | 41 – 100                    | 2,00                                                                                  |
|                                                                                           | 101 – 200                   | 4,00                                                                                  |
|                                                                                           | 201 – 500                   | 8,00                                                                                  |
|                                                                                           | 501 – 1.000                 | 15,00                                                                                 |
|                                                                                           | oltre 1.000                 | 15,00 +6,00 ogni ulteriori 4.928 Kb o frazione di 4.928 sino a un massimo di euro 500 |

**Tabella 4 - Diritti per il rilascio di copia, in formato elettronico, di ogni singolo atto o documento informatico trasferito dall'archivio informatico dell'ufficio di segreteria**

| Tipo di supporto                                                                          | N. Pagine | Diritti di copia (in euro)                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| Supporti di memoria di massa: CD, DVD,<br>Posta elettronica o prelievo da sorgente remota | 1 – 4     | 1,00                                                 |
|                                                                                           | 5 – 10    | 2,00                                                 |
|                                                                                           | 11 – 20   | 4,00                                                 |
|                                                                                           | 21 – 50   | 8,00                                                 |
|                                                                                           | 51 – 100  | 15,00                                                |
|                                                                                           | oltre 100 | 15,00 +6,00 ogni ulteriori 100 pagine o fraz. di 100 |

I diritti di copia non sono dovuti quando la parte estrae dal fascicolo processuale telematico presente all'interno del PTT:

- copia di atti e documenti del processo autenticati ai sensi dell'art. 25-bis del D.lgs. n. 546/1992;
- copia di atti e documenti del processo senza certificazione di conformità (art. 263, comma 1-bis, del TUSG).

## 18.IL CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO (CUT)

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.L. 98/2011 (art. 37, comma7), convertito dalla Legge 111/2011;  
D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia - TUSG);  
Circolare del Dipartimento delle Finanze n. 1/2011;  
Direttive della Direzione della Giustizia Tributaria n. 2/2012 e n. 3/2014.

### AMBITO DI APPLICAZIONE

I ricorsi principali e incidentali proposti dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, comma 6-quater, del TUSG, notificati dal 7 luglio 2011, sono soggetti al versamento del contributo unificato tributario.

### GLI ATTI DEL PROCESSO SOGGETTI AL PAGAMENTO DEL CUT (PRESUPPOSTO OGGETTIVO)

- ricorso (art. 18 del D.lgs. n. 546/1992);
- appello (art. 53 del D.lgs. n. 546/1992);
- appello incidentale (art. 54, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992);
- riassunzione a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione alla Corte di Giustizia Tributaria (art. 63, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992);
- istanza di revocazione ex art. 395 c.p.c. (art. 64 del D.lgs. n. 546/1992);
- opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.;
- ricorso in ottemperanza (art. 70 del D.lgs. n. 546/1992);
- motivi aggiunti (art. 24, comma 4, del D.lgs. n. 546/1992);
- riassunzione della causa a seguito di decisione da parte della Corte di Cassazione sulla giurisdizione;
- atti di intervento (art. 14, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992, litisconsorzio ed intervento);
- istanza di iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo (art. 22 del D.lgs. n. 472/1997);
- reclamo contro i provvedimenti presidenziali (art. 28 del D.lgs. n. 546/1992).

### ATTI NON SOGGETTI AL CUT

- istanza di sospensione di cui all'art. 47 del D.lgs. n. 546/92;
- istanza di sospensione della sentenza di primo grado limitatamente alle sanzioni e quella proposta in pendenza del giudizio per cassazione o di revocazione;
- istanza di correzione materiale della sentenza;
- riassunzione del ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente (ex art. 5 D.lgs. n. 546/92);
- motivi aggiunti di cui all'articolo 24, comma 4, del D.lgs. n. 546/92, nel caso in cui detta produzione si configuri quale proposizione di ricorsi avverso atti già impugnati per vizi diversi di quelli fatti valere nel ricorso originario; relazione depositata dal consulente tecnico di parte di cui all'articolo 7, comma 2, del D.lgs. n. 546/92;
- chiamata in causa del terzo di cui all'art. 23, comma 3, del D.lgs. n. 546/92.

### ATTI ESENTI DAL CUT

- atti del processo esenti secondo previsione legislativa, senza limiti di competenza o di valore;
- atti previsti espressamente come esenti da imposta di bollo, spese, tasse o diritti (art. 10, co. 1, TUSG).

## SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CUT (PRESUPPOSTO SOGGETTIVO)

Come previsto dall'art. 14, comma 1 del TUSG, è tenuta al pagamento del CUT la parte che per prima si costituisce in giudizio. Pertanto, di norma, il pagamento deve essere effettuato dalla parte ricorrente nel primo grado di giudizio e dalla parte appellante in secondo grado.

Tuttavia, qualora, a seguito dell'avvenuta notifica del ricorso/appello, il resistente si sia costituito in giudizio prima del ricorrente/appellante, il soggetto obbligato al pagamento del CUT (o alla relativa prenotazione a debito, nei casi previsti dalla legge) è la stessa parte resistente.

Nel caso di sentenza di primo grado di accoglimento parziale del ricorso, laddove la stessa venga impugnata in sede di appello sia dal contribuente sia dall'ente impositore (appello principale e appello incidentale), ciascuna parte è tenuta al pagamento del CUT relativamente al valore della propria controversia, sempre da calcolarsi con riferimento a ciascun atto impugnato. In particolare, con riguardo al deposito di un appello incidentale, la parte è tenuta al pagamento del CUT in base al valore ampliativo del *"thema decidendum"* fissato dall'appellante principale.

Nel giudizio di rinvio di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 546/1992, introdotto con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo o secondo grado, al pagamento del CUT è tenuta la parte proponente la riassunzione.

Nella revocazione e nel giudizio di ottemperanza, di cui rispettivamente agli articoli 64 e 70 del D.lgs. n. 546/1992, al pagamento del CUT è tenuta la parte proponente i relativi giudizi.

## ESONERO DAL CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO (artt. 22 e 53, c. 2 D.lgs. n. 546/1992)

La parte chiamata in giudizio, costituitasi nei trenta giorni successivi, è esonerata dal pagamento del CUT qualora il ricorrente o l'appellante non si siano costituiti, tramite deposito dei rispettivi atti introduttivi, nel termine di 30 giorni di cui agli artt. 22 e 53, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992.

## LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE

Nel processo tributario, per valore della lite si intende *"l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste."* (art. 12, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992).

In caso di ricorso unico contro più atti, si paga un solo contributo unificato e l'importo è la somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, calcolati in base al valore di ogni singolo atto (art. 14, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002).

## OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEL VALORE DELLA LITE

Nei processi tributari, il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso o appello e deve essere riportato nella Nota di iscrizione a ruolo (NIR), anche nell'ipotesi di prenotazione a debito del CUT (art. 14, comma 3-bis, del TUSG).

## CALCOLO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

Il calcolo del CUT dovuto dalla parte si effettua in base al valore della lite riferito ad ogni singolo atto impugnato. Come previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del TUSG – il CUT è dovuto per i ricorsi principali e incidentali proposti dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria, negli importi riportati nella tabella che segue:

| VALORE DELLA CONTROVERSIA                         | CUT DOVUTO |
|---------------------------------------------------|------------|
| Fino a € 2.582,28                                 | € 30,00    |
| Superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000,00        | € 60,00    |
| Superiore a € 5.000,00 e fino a € 25.000,00       | € 120,00   |
| Superiore a € 25.000,00 e fino a € 75.000,00      | € 250,00   |
| Superiore a € 75.000,00 e fino a € 200.000,00     | € 500,00   |
| Superiore a € 200.000,00                          | € 1.500,00 |
| Controversie tributarie di valore indeterminabile | € 120,00   |

## MAGGIORAZIONI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

- Il CUT è maggiorato del 50% in due casi:
  - il difensore non indica l'indirizzo PEC;
  - la parte non indica il codice fiscale.
- Il CUT è applicato nella misura fissa di 1.500,00 euro:
  - qualora nel ricorso o nell'appello non sia indicato il valore della controversia. Ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis del D.P.R. n. 115/2002, si presume in questo caso che il valore della controversia sia superiore a 200.000,00 euro.

Le omissioni di cui sopra, possono essere sanate entro trenta giorni dal deposito del ricorso/ appello, mediante indicazione dei dati mancanti in atto separato, datato e sottoscritto dal difensore o dalla parte.

## MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CUT

Nel caso di deposito telematico (PTT) del ricorso o appello, il contributo unificato può essere pagato tramite **pagoPA**, direttamente dall'area riservata del PTT, con abbinamento automatico al ricorso.

Rimane comunque valida, per ogni tipo di deposito (cartaceo o telematico), la possibilità di pagare anche con altre modalità:

| Modalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Deposito telematico                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>modello F23</b> presso gli sportelli delle banche e di Poste Italiane S.p.A., indicando il codice tributo (171T), la descrizione " <i>Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario</i> " e il codice ufficio rilevabile in Appendice al presente documento oltre che nella pagina <i>web</i> della Corte di Giustizia Tributaria adita | la ricevuta di versamento del CUT deve essere scansionata in formato PDF/A, firmata digitalmente e trasmessa tramite il sistema PTT                                                                                                                                                    |
| acquisto di <b>contrassegno</b> " <i>Contributo unificato tributario</i> " presso le rivendite autorizzate di generi di monopolio e di valori bollati                                                                                                                                                                                                           | la ricevuta di versamento del CUT, apposta sul modello di Comunicazione di versamento CU, deve essere scansionata in formato PDF/A, firmata digitalmente e trasmessa tramite il sistema PTT. Il contrassegno originale dovrà anche essere consegnato alla segreteria della Corte adita |
| <b>piattaforma incassi</b> che consente il pagamento del contributo unificato tributario utilizzando i canali fisici e digitali di Poste Italiane S.p.A.                                                                                                                                                                                                        | la ricevuta di versamento del CUT deve essere scansionata in formato PDF/A, firmata digitalmente e trasmessa tramite il sistema PTT                                                                                                                                                    |

Per ulteriori informazioni consultare il sito istituzionale [Dipartimento della Giustizia Tributaria - CUT - Calcolo e modalità di versamento \(mef.gov.it\)](https://www.mef.gov.it).

## LA PRENOTAZIONE A DEBITO DEL CUT

La prenotazione a debito è l'annotazione, da parte della segreteria della Corte di Giustizia Tributaria, del contributo unificato dovuto, per consentirne il recupero dalla parte soccombente.

Ai sensi degli artt. 3,11 e 158 del TUSG, il CUT può essere prenotato a debito:

- dalle amministrazioni dello Stato;
- dalle amministrazioni pubbliche ammesse sulla base di apposita disposizione normativa;
- dai soggetti ammessi al patrocinio dello Stato;
- nell'ambito del fallimento, nei casi stabiliti dall'art. 144 del TUSG.

## CONTROLLI SULLA REGOLARITÀ DEL VERSAMENTO DEL CUT

L'Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria verifica la regolarità del versamento del contributo unificato tributario.

In caso di omesso o di non corrispondenza dell'importo versato al quantum dovuto, l'Ufficio provvede a notificare tramite posta elettronica certificata (PEC) alla parte un invito al pagamento dell'importo del CUT dovuto, (art. 248 del TUSG). L'invito al pagamento è notificato alla parte al domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'Ufficio di segreteria.

Il debitore, una volta ricevuto l'invito al pagamento, ha un mese di tempo per procedere al pagamento dell'importo dovuto, utilizzando esclusivamente il **Modello F23**. Se il termine cade il sabato o in un giorno festivo il versamento è rinviato al primo giorno lavorativo successivo ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.L. n. 70/2011.

## IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELL'INVITO

- L'importo dovuto viene iscritto a ruolo;
- Avvio delle procedure per la riscossione coattiva.

## LE SANZIONI PER OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO DEL CUT

In caso di ritardato o di omesso pagamento gli Uffici, ai sensi degli articoli 16, commi 1-bis, e 248, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002, procederanno altresì all'irrogazione, mediante iscrizione a ruolo, di una sanzione il cui importo, per effetto della modifica della misura della sanzione introdotta dal D.lgs. n. 87/2024 (artt. 4, comma 1, lettera b) e 5, comma 1), è così determinato:

-  Dal 1° settembre 2024, sanzione unica del 70% da applicarsi decorso un mese dalla notifica dell'invito al pagamento.
-  Fino al 31 agosto 2024, sanzione graduata tra 33%, 150% e 200% in base ai giorni di ritardo o omissione.

## 19.LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 220/2023

Il D.lgs. n. 220/2023, attuativo della legge di delega fiscale, ha introdotto modifiche al D.lgs. n. 546/1992 con la finalità di velocizzare la definizione delle controversie, anche attraverso il completamento della digitalizzazione del processo tributario, nonché di accelerare ed arricchire la fase cautelare e di rafforzare gli Istituti deflativi del contenzioso.

Vengono riportate di seguito alcune delle novità introdotte.

### ISTITUTI

#### ➤ **PROVA TESTIMONIALE (ART. 7, CO. 4)**

Può essere ammessa dalla Corte di Giustizia Tributaria, qualora sia ritenuta necessaria ai fini della decisione, e anche senza l'accordo delle parti, con forme di cui all'art. 257-bis del c.p.c.

La prova è ammissibile soltanto su fatti diversi da quelli attestati da pubblico ufficiale (verbali, atti facenti fede fino a querela di falso). La notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale può essere effettuata anche in via telematica.

In deroga all'articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale. Quest'ultima deve essere apposta in base a un certificato di firma qualificato valido al momento in cui è eseguita la firma o che non sia stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.

In ogni caso non è ammesso il giuramento.

#### ➤ **NULLITÀ PER MANCANZA DI FIRMA DIGITALE (ART. 17-TER, CO. 4)**

I provvedimenti non firmati digitalmente dal giudice tributario sono nulli.

#### ➤ **UDIENZA A DISTANZA (ART. 34-BIS)**

Oggi è possibile anche su richiesta di una sola delle parti costituite, con la previsione di strumenti volti a garantire la partecipazione di tutte le parti, sia in presenza che da remoto.

#### ➤ **COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO (ART. 35, CO. 1)**

A cura degli Uffici di segreteria delle Corti, del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali depositato entro 7 giorni dalla deliberazione di merito, ove non vi sia stata lettura immediata dello stesso al termine della discussione in pubblica udienza.

#### ➤ **COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA (ART. 37, CO. 1)**

Limite temporale di 3 giorni dal deposito, per la comunicazione, da parte del segretario, alle parti, della sentenza depositata.

#### ➤ **LITISCONSORZIO (ART. 14)**

Quando l'oggetto coinvolge più soggetti inscindibilmente, tutti devono essere parte nel processo. Il comma 6-bis, introdotto dal D.lgs. n. 220/2023, contempla una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario quando il contribuente lamenta l'omessa/invalida notifica dell'atto presupposto. Se il vizio della notificazione riguarda un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, vi è l'obbligo per il ricorrente di proporre ricorso nei confronti di entrambi i soggetti.

➤ **DIVIETO DI NUOVE PROVE IN APPELLO (ART. 58)**

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti in appello.

- Eccezioni:
  1. qualora il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa;
  2. la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
- Motivi aggiunti:

se la parte viene a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati, possono essere prodotti motivi aggiunti.
- Divieto:

non si possono depositare deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado.

➤ **SENTENZA SEMPLIFICATA SU DOMANDA CAUTELARE (ART. 47-TER)**

Il giudice può definire il giudizio mediante sentenza in forma semplificata ove ricorrano i presupposti.

➤ **IMPUGNAZIONE ORDINANZE CAUTELARI (ART. 47)**

- Ordinanza monocratica → impugnabile dinanzi al collegio di primo grado in composizione collegiale.
- Ordinanza collegiale → impugnabile dinanzi alla Corte di secondo grado.

➤ **ATTI IMPUGNABILI – RIFIUTO AUTOTUTELA (ART. 19)**

Impugnabile il rifiuto (espreso o tacito) sull'istanza di autotutela nei casi previsti da artt. 10-quater e 10-quinquies L. n. 212/2000.

➤ **LA CONCILIAZIONE**

Il procedimento conciliativo -fuori udienza e in udienza- è disciplinato dagli artt. 48, 48-bis – 48 bis 1 e 48-ter del D.lgs. n. 546/1992, così come modificato dall'art. 1 del D.lgs. n. 220/2023, si tratta di un istituto endoprocessuale che consente di estinguere una lite già instaurata tra il contribuente e l'Ente impositore, tramite la definizione – in via totale o parziale – della controversia. Con la conciliazione, la lite si estingue per cessazione della materia del contendere; il provvedimento che dichiara l'estinzione della controversia non è più revocabile dalle parti.

La conciliazione estingue unicamente la lite pendente e non le altre liti che potrebbero essere tra loro soggettivamente o oggettivamente connesse. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente avesse interesse a conciliare in un'unica udienza più liti connesse, allora è necessario, prima che sia fissata l'udienza di trattazione, chiedere al Presidente della sezione la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 546/1992.

La conciliazione può avvenire:

- **Fuori udienza**

Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, possono presentare istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.

Se la data di trattazione è già stata fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la Corte di Giustizia Tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere ovvero,

in caso di accordo conciliativo parziale, dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

Se la data dell'udienza non è stata ancora fissata, provvede con decreto il Presidente della sezione. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Le stesse regole si applicano alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.

- **In udienza**

Le parti, fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza – da calcolarsi senza computare il giorno iniziale né quello finale – può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

Nell'udienza, la Corte invita le parti alla conciliazione, rinviando eventualmente la causa ad una successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale d'udienza, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Detto processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. La Corte dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

- **Proposta dalla Corte di Giustizia Tributaria**

La Corte di Giustizia Tributaria, ove possibile, può formulare alle parti in udienza o fuori udienza una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e ai precedenti giurisprudenziali.

Se la proposta è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti; nell'ipotesi in cui la proposta sia formulata in udienza e le parti non siano comparse, la Corte dovrà fissare una nuova udienza. Le parti possono chiedere il rinvio dell'udienza per facilitare il perfezionamento dell'accordo conciliativo. Ove l'accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.

La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'Ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. Il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

### **La definizione e il pagamento delle somme dovute**

L'art. 48-ter del D.lgs. n. 546/1992 indica la misura delle sanzioni nei casi di perfezionamento della conciliazione, quantificandole al:

- 40% del minimo di legge nel primo grado di giudizio;
- 50% del minimo di legge nel corso del secondo grado di giudizio;
- 60% del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.

Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui agli articoli 48-bis e 48-bis 1.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997 (30% dell'importo non versato), aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. Al versamento rateale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del D.lgs. n. 218/1997.

## 20.TABELLA DEI CODICI UFFICIO DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

| <b>CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA</b>                       | <b>CODICE</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I GRADO BOLZANO              | U33           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I GRADO TRENTO               | U35           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO             | V75           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TRENTO              | V76           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO AGRIGENTO     | V36           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO ALESSANDRIA   | U01           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO ANCONA        | U79           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO AOSTA         | U16           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO AREZZO        | U64           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO ASCOLI PICENO | U80           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO ASTI          | U04           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO AVELLINO      | V06           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO BARI          | V14           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO BELLUNO       | U36           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO BENEVENTO     | V08           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO BERGAMO       | U17           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO BIELLA        | U14           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO BOLOGNA       | U55           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO BRESCIA       | U18           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO BRINDISI      | V16           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO CAGLIARI      | V53           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO CALTANISSETTA | V38           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO CAMPOBASSO    | V02           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO CASERTA       | Z55           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO CATANIA       | V40           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO CATANZARO     | V25           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO CHIETI        | U97           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO COMO          | U19           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO COSENZA       | V22           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO CREMONA       | U22           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO CROTONE       | V26           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO CUNEO         | U06           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO ENNA          | V41           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO FERRARA       | U56           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO FIRENZE       | U65           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO FOGGIA        | V17           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO FORLI'        | U57           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO FROSINONE     | U87           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO GENOVA        | U50           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO GORIZIA       | U44           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO GROSSETO      | U67           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO IMPERIA       | U51           |

| <b>CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA</b>                         | <b>CODICE</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO ISERNIA         | V04           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO L'AQUILA        | U95           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO LA SPEZIA       | U53           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO LATINA          | U88           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO LECCE           | V19           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO LECCO           | U20           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO LIVORNO         | U68           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO LODI            | U23           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO LUCCA           | U69           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO MACERATA        | U83           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO MANTOVA         | U26           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO MASSA CARRARA   | U70           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO MATERA          | V32           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO MESSINA         | V43           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO MILANO          | U24           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO MODENA          | U59           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO NAPOLI          | V10           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO NOVARA          | U09           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO NUORO           | V55           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO ORISTANO        | V56           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO PADOVA          | U37           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO PALERMO         | V46           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO PARMA           | U61           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO PAVIA           | U27           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO PERUGIA         | U75           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO PESARO          | U84           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO PESCARA         | V00           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO PIACENZA        | U60           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO PISA            | U71           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO PISTOIA         | U72           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO PORDENONE       | U45           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO POTENZA         | V35           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO PRATO           | U66           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO RAGUSA          | V49           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO RAVENNA         | U62           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO REGGIO CALABRIA | V31           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO REGGIO EMILIA   | U63           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO RIETI           | U89           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO RIMINI          | U58           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO ROMA            | U91           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO ROVIGO          | U38           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO SALERNO         | V12           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO SASSARI         | V57           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO SAVONA          | U54           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO SIENA           | U74           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO SIRACUSA        | V50           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO SONDRIO         | U30           |

| <b>CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA</b>                              | <b>CODICE</b> |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO TARANTO              | V20           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO TERAMO               | V01           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO TERNI                | U78           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO TORINO               | U13           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO TRAPANI              | V52           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO TREVISO              | U39           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO TRIESTE              | U46           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO UDINE                | U48           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO VARESE               | U32           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO VENEZIA              | U40           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO VERBANIA             | U10           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO VERCELLI             | U15           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO VERONA               | U43           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO VIBO VALENTIA        | V28           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO VICENZA              | U42           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO VITERBO              | U93           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA SECONDO GRADO ABRUZZO               | Z20           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA SECONDO GRADO BASILICATA            | Z40           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA SECONDO GRADO CALABRIA              | Z37           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA SECONDO GRADO CAMPANIA              | Z29           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA SECONDO GRADO EMILIA ROMAGNA        | V92           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA SECONDO GRADO FRIULI VENEZIA GIULIA | V86           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA SECONDO GRADO LAZIO                 | Z18           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA SECONDO GRADO LIGURIA               | V88           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA SECONDO GRADO LOMBARDIA             | V70           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA SECONDO GRADO MARCHE                | Z11           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA SECONDO GRADO MOLISE                | Z24           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA SECONDO GRADO PIEMONTE              | V63           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA SECONDO GRADO PUGLIA                | Z31           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA SECONDO GRADO SARDEGNA              | Z50           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA SECONDO GRADO SICILIA               | Z46           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA SECONDO GRADO TOSCANA               | Z01           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA SECONDO GRADO UMBRIA                | Z09           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA SECONDO GRADO VALLE D'AOSTA         | V65           |
| CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA SECONDO GRADO VENETO                | V81           |

*Redazione a cura di:*

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento della Giustizia Tributaria

Ufficio I alle dirette dipendenze del Direttore Generale  
Dirigente Dott.ssa Paola Agata Di Re  
Redattori Dott.ssa Stefania Grassi - Dott.ssa Elena Maria D'Arcangeli

Via dei Normanni 5, 00184 Roma

Tel. +39 0693836699

email [dgt.udg.uff01@mef.gov.it](mailto:dgt.udg.uff01@mef.gov.it) PEC: [dgt.direzione generale@pec.mef.gov.it](mailto:dgt.direzione generale@pec.mef.gov.it)